



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 10/01/2020 N. 2

Oggetto: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE DI CUI AL DECRETO LGS. N. 285/92 E N. 360/93 – STAGIONE TURISTICA 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci**, del mese di **gennaio**, alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE **MONTUORI RAFFAELE**

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO :

LETTO l'art 8 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10.09.1993, n. 360;

TENUTO CONTO delle decisioni del TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il DM n. 1474 del 24.03.1999;

LETTA la nota pervenuta al prot. n. 30480 dell' 11/10/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale i Comuni dell'Isola sono invitati a valutare l'opportunità di una tempestiva comunicazione del proprio parere ai fini dell'emissione del Decreto di limitazione alla circolazione stradale nell'Isola di Ischia con precisazione che il parere deve essere reso mediante atto deliberativo dell'organo competente;

TENUTO CONTO che l'eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all'ordine, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del Porto e delle adiacenti aree comunali per la particolare conformazione dei porti stessi completamente

inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l'accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico;

TENUTO CONTO che i Comuni dell'Isola d'Ischia sono dichiarati" di Soggiorno e di Cura";

VISTO che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50;

CONSIDERATO che durante la stagione turistica (che copre l'arco di tempo compreso tra marzo e settembre) i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente elevati;

DATO ATTO che la popolazione stabile dell'Isola è di circa 60.000 unità oltre i soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano;

VISTO il parere allegato ed espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 49, non comportando la delibera impegno di spesa, la stessa non deve riportare il parere del Dirigente del settore economico - finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi e tempi di legge;

DELIBERA

per la stagione turistica 2020 le seguenti proposte ai fini dell'applicazione nell'isola d'Ischia dell'art. 8 del Codice della Strada, concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole.

ART.1

Dal 10 aprile al 30 settembre 2020 è vietato il trasporto e la circolazione sull'Isola d'Ischia (Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

ART.2

Inoltre nel medesimo periodo è altresì vietato l'imbarco, lo sbarco e la circolazione sull'Isola d'Ischia di automezzi con portata superiore ai 13,5 t. Anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania .

ART.3

Nel periodo e nei Comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;*
- b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;*
- c) autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'isola d'Ischia dove lo stesso andrà a soggiornare;*

- d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;
- e) autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza;
- f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- g) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l'immobile, sul quale è indicata l'ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo;
- h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
- i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;
- j) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C. d. S.) con targa estera;
- k) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'Isola d'Ischia;
- l) autoveicoli e motoveicoli intestati ai residenti dell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola d'Ischia per raggiungere le strutture sanitarie della ASL NA 2 allocate sull'isola, munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera;
- m) autoveicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell'Isola.

ART. 4

Le Autorità marittime dei porti interessati al traffico di unità che trasportano veicoli da e per i porti dell'isola d'Ischia emanino i propri provvedimenti finalizzati al divieto di trasporto marittimo di veicoli nei porti dell'Isola.

ART.5

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art .8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministero della Giustizia in data 16.dicembre 2014

ART.6

Al Prefetto ed al Questore di Napoli ed ai Sindaci dei Comuni dell'isola d'Ischia è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola d'Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'Isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola d'Ischia ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio.

ART.7


Il Prefetto e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

1. Mandare la presente al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
 2. Allegare il prospetto riepilogativo del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non necessita del parere del dirigente del settore economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi della stessa normativa.
- Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 267/2000.

Il Presidente
Dott. Vincenzo Ferrandino



Il Vice Segretario comunale
Dott. Raffaele Montuori



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ART. 49, comma 1 D.lgs. 18/08/2000, n. 267)

La sottoscritta Chiara Boccanfuso, responsabile del servizio 14 Comando di Polizia Municipale Coordinatore del Comune di Ischia, sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE DI CUI AL DECRETO LGS. N. 285/92 E N. 360/93 – STAGIONE TURISTICA 2020**

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica
Ischia, 10/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Comandante della P.L.
Ten. Col. Dott.ssa Chiara Boccanfuso
Dott.ssa Chiara Boccanfuso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale

**VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 5598 del 11 FEB. 2020

**VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

